

**ATTO N. DD 17**

**DEL 10/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Oggetto: autorizzazione EX art. 208 DEL D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN impianto DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
SOCIETÀ: AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S.  
SEDE LEGALE: VIA BAGNOLO 21 - BIBIANA  
SEDE OPERATIVA: VIA LUIGI EINAUDI 30 - CAMPIGLIONE FENILE  
P.IVA: 09081800014 POS. n. 023785

**VISTO**

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11/8/2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24/6/2014 n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5/6/2003, n. 131
- il D.Lvo 46/2014
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

## **PRESUPPOSTO**

### **Premesso che:**

- in data 9/4/2019 la Società trasmetteva domanda di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- già con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della CmTo n. 85-29030/2018 del 3/12/2018, il progetto veniva escluso dalla fase di VIA (art. 12 della L.R. 40/98 e smi);
- con nota del 18/4/2019 di prot. 35735 veniva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990 e s.m.i.;
- in data 22/5/2019 veniva convocata la Conferenza dei Servizi ex art. 208 del D.Lgs 152/06, da cui risultava che:
  - l'area di interesse ha una superficie pari a 13.500 m<sup>2</sup>, di cui 9.800 m<sup>2</sup> scoperti;
  - non è soggetta a vincoli e risulta interessante il mappale di cui al F. 8 part. 333;
    - viene richiesta la produzione di mps da miscelazione di diverse tipologie di rifiuto (inerti da demolizione - rifiuti da rocce di cava e conglomerato bituminoso), in deroga dal D.M. 5/02/98 che non prevede tale possibilità;
    - in merito alla *gestione rifiuti* venivano evidenziati gli aspetti che necessitavano di chiarimenti, nonché fatto presente che stante quanto sancito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018, *spetta unicamente allo Stato il potere di individuare, sulla base di analisi caso per caso e ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti ma come "End of waste (EoW)" a valle delle operazioni di riciclo. Ciò comporta che le uniche normative a cui far riferimento per decretare la cessazione dalla qualifica di rifiuto sono il D.M. 5/02/98 e s.m.i. e il D.M. n. 161/2002, nonché i Regolamenti comunitari n. 333/2011 (ferro, acciaio, alluminio), 1179/2012 (vetro) e 715/2013 (rame)*;
    - la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città metropolitana di Torino, per quel che riguarda le *emissioni in atmosfera* non aveva osservazioni rispetto a quanto già evidenziato in sede di fase di verifica di Via; per quel che riguarda gli *scarichi idrici*, richiedeva alcune integrazioni necessarie per l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche (P.P.G.); per quel che riguarda la *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico*, perveniva nota in data 10/5/2019 di prot. 41273 in cui si evidenziava che *...non si riscontrano*

*particolari criticità in merito all'impatto acustico...;*

- il Comune di Campiglione Fenile si esprimeva con nota del 22/5/2019 (prot. CmTo n. 44635) comunicando che *...l'insediamento dell'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi quali macerie edili, conglomerato bituminoso e terre e rocce da scavo, da autorizzarsi con procedimento ex art. 208 D.lgs 152/06, nell'area a destinazione produttiva D1.3 distinta al NCT foglio 8 mappale 333, sez. A "Campiglione" non è in contrasto con prescrizioni riportate nella pianificazione urbanistica ed edilizia del Comune di Campiglione Fenile...richiedendo che... - gli aspetti edilizi del progetto in esame possano essere istruiti da questo Ufficio mediante l'utilizzo dello Sportello Unico digitale per l'edilizia... - che nell'ambito della conferenza istruttoria sia valutata la possibilità di prescrivere che prima dell'insediamento della nuova attività sia messa a dimora una quinta vegetale di dimensioni adeguate sui lati sud ed est del lotto, sui mappali 350 e 341 del F.8, come peraltro già previsto dalla convenzione edilizia relativa all'urbanizzazione dell'area normativa D1.3, sottoscritta in data 20/4/2012...*

- con nota del 22/7/2019 prot. n. 63567, veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi contenente anche i riferimenti alla documentazione progettuale da integrare;
- con nota del 24/8/2019, prot. CmTo n. 71681 del 26/8/2019, pervenivano le integrazioni richieste, che tuttavia non risultavano ancora del tutto esaustive;
- con nota del 25/9/2019 si chiedevano ulteriori precisazioni in merito alla destinazione di alcune tipologie di rifiuti, che pervenivano in data 16/10/2019 (prot. CmTo n. 87365). Nella nota integrativa la società confermava la necessità di *prevedere l'implementazione con l'operazione D15 (deposito preliminare prima dello smaltimento) per le seguenti tipologie di rifiuto: - detriti e fanghi di perforazione, - fanghi costituiti da inerti, - terre e sabbie esauste da fonderia, aggiornando pertanto le tabelle dei rifiuti;*
- il 3/11/2019 veniva pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione n. 128 del 2/11/2019, che modificava l'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. consentendo di fatto, in mancanza di criteri specifici, *..... il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del citato decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, ... sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori...*
- con D.D. n. 773-13591/2019 del 3/12/2019 veniva approvato il P.P.G.;
- stante l'intervenuta modifica di Legge, con nota prot. n. 106800 del 12/12/2019 si chiedeva di *informare lo scrivente se fosse ancora nell'interesse della Società riesaminare il progetto presentato ... fatto salvo il parere del competente Nucleo VAS e VIA di codesto Dipartimento circa l'opportunità di una nuova istruttoria di verifica;*
- con nota del 23/12/2019 (prot. CmTo n. 109844) perveniva nota nella quale la società comunicava che *...ad oggi non siamo interessati a riesaminare quanto presentato...*

**Considerato che:**

- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dispone che *"un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
  - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”;

- in particolare, in relazione agli *standard esistenti applicabili ai prodotti*, il riferimento è genericamente costituito dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture dell'11/04/2007, che fissa i criteri per definire la conformità dei prodotti da costruzione per gli usi specificamente previsti;
- l'art. 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i stabilisce altresì che nel caso di recuperi ambientali, il rifiuto, tra l'altro, debba risultare compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare, ed inoltre il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;
- il D.M. 5/02/98, per quanto riguarda i rifiuti riconducibili a terre e rocce (CER 170504) detta al punto 7.31 bis, i criteri per il recupero, ma non le caratteristiche delle MPS ottenibili dal ciclo di trattamento;
- l'art. 3 (Recupero di materia) del D.M. 5/02/98, al comma 3 dispone che *“restano sottoposti al regime dei rifiuti, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dall'attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”*;
- il citato decreto inoltre, per quanto riguarda le macerie ed il conglomerato bituminoso, identifica invece rispettivamente ai punti 7.1 e 7.6 le caratteristiche delle MPS risultanti dal trattamento;
- inoltre, in data 18/6/2018 veniva pubblicato il D.M. n. 69 del 28/3/2018 - *Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione art. 184 -ter, comma 2, Dlgs 152/2006*;
- tale regolamento ha stabilito i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso (CER 170302) cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

**Ritenuto pertanto di:**

- stante quanto sopra, di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla società AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS, sede operativa Via Luigi Einaudi 30 - Campiglione Fenile;
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti.

**Rilevato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**DETERMINA**

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni**, dalla data di approvazione del presente atto, la società:  
*AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS*  
*sede legale: Bibiana, via Bagnolo 21*  
*sede operativa: Campiglione Fenile, via Luigi Einaudi 30*

alla realizzazione ed esercizio di un impianto per il recupero [attività R13, R12 e R5 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza formalizzata alla data del 9/4/2019, prot. CmTo n. 32560/2019 del 10/4/2019 e successive integrazioni del 24/8/2019, prot. CmTo n. 71681 del 26/8/2019, come in premessa richiamate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato composto da: **Sezione 1** (elenco rifiuti autorizzati), **Sezione 2** (prescrizioni tecnico gestionali), **Sezione 3** (prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera), **Sezione 4** (prescrizioni di carattere amministrativo) e **Sezione 5** (lay out dell'impianto), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi - idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città metropolitana di Torino delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Città metropolitana provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
3. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
4. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città metropolitana di Torino **almeno centottanta giorni prima** della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **INFORMA CHE:**

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

IL DIRIGENTE (RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI  
PRODUTTIVI)  
Fto Filippo Dani per Guglielmo Filippini

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia merceologica	CER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	4.380	65.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
Conglomerato bituminoso	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		1.470	20.000
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13	280	2.000
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
Terre e rocce da scavo	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		4.000	70.000

<b>Pietrisco tolto d'opera</b>	<b>170508</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		420	5.000
<b>Detriti e fanghi di perforazione</b>	<b>010504</b>	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13 D15	300	5.000
	<b>010507</b>	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506			
<b>Fanghi costituiti da inerti</b>	<b>010102</b>	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		400	5.000
	<b>010409</b>	Scarti di sabbia e argilla			
	<b>010412</b>	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411			
<b>Terre e sabbie esauste di fonderia</b>	<b>161104</b>	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	D15	420	5.000
<b>Imballi misti e rifiuti misti da demolizione</b>	<b>150106</b>	Imballaggi in materiali misti	R12	600	20.000
	<b>170904</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
<b>Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</b>	<b>150101</b>	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13	5	500
	<b>150105</b>	Imballaggi in materiali compositi			
<b>Rifiuti di vetro</b>	<b>101112</b>	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	20	500	
	<b>150107</b>	Imballaggi in vetro			
	<b>160120</b>	Vetro			
	<b>170202</b>	Vetro			
	<b>191205</b>	Vetro			
<b>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</b>	<b>100210</b>	Scaglie di laminazione	20	2.000	
	<b>100299</b>	Rifiuti non specificati altrimenti			
	<b>120101</b>	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			

	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti		
	150104	Imballaggi metallici		
	160117	Metalli ferrosi		
	170405	Ferro e acciaio		
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
	190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		
	191202	Metalli ferrosi		
Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100899	Altre scorie		
	110501	Zinco solido		
	110599	Rifiuti non specificati altrimenti		
	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti		
	150104	Imballaggi metallici		
	170401	Rame, bronzo, ottone		
	170402	Alluminio		
	170403	Piombo		
	170404	Zinco		
	170406	Stagno		
	170407	Metalli misti		
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
191203	Metalli non ferrosi			
Rifiuti di plastiche	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		
	150102	Imballaggi in plastica		
	170203	Plastica	5	500
	191204	Plastica e gomma		
Scarti di legno e sughero	030101	Scarti di corteccia e sughero	20	1.000
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		
	030199	Rifiuti non specificati altrimenti		

	<b>150103</b>	Imballaggi in legno			
	<b>170201</b>	Legno			
	<b>191207</b>	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			

Potenzialità massima di trattamento	202.500 t/a
Capacità massima di deposito	12.360 t

## Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI -

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza del 9/4/2019 (prot. CmTo n. 32560 e n. 32561) e successive integrazioni del 24/8/2019, prot. CmTo n. 71681 del 26/8/2019, dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da:

Descrizione	CER	Trattamenti
macerie	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	frantumazione e vagliatura
conglomerato bituminoso	170302	frantumazione e vagliatura

2.2 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EOW sono così gestiti:

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (mc)
CUMULO 1	Rifiuto da inerti in attesa di certificazione		3.000
CUMULO 2	Rifiuto da inerti in attesa di certificazione		3.000
CUMULO 3	Macerie	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	3.000
CUMULO 4	Terre e rocce di scavo	170504	2.200
CUMULO 5	Conglomerato bituminoso	170302	980
CUMULO 6	Terre e sabbie esauste da fonderia	161104	270
CUMULO 7	Pietrisco	170508	270
CUMULO 8	Fanghi di perforazione/ Fanghi costituiti da inerti	010504, 010507 010102, 010409, 010412	453
CUMULO 9	EoW granulato di conglomerato bituminoso		1.000
CUMULO 10	Scarti di cava e lavorazione della pietra	010408, 010410, 010413	156

2.3 per quanto attiene ai rifiuti sottoposti alla messa in riserva (R13) e cernita (R12), all'interno del capannone, saranno stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli, previa eventuale cernita svolta in apposita area indicata in planimetria;

2.4 per quel che riguarda il cumulo 8, qualora siano abbancate contemporaneamente le due tipologie di rifiuto, ossia i *detriti e fanghi di perforazione* (quantità richiesta 400t) e i *fanghi costituiti da inerti* (quantità richiesta 400t), dovranno formarsi cumuli chiaramente distinti, identificati da idonea cartellonistica, e separati da barriera fisica appropriata, nonché dovrà essere sempre garantito il rispetto del volume massimo consentito (453mc);

2.5 per quel che riguarda l'operazione D15, è fissato il limite di movimentazione giornaliero a 40t/g, quale soglia oltre la quale il progetto deve essere sottoposto alla fase di verifica di Via, come disposta al p.to 31 allegato B2 della L.R. 40/1998;

### Prescrizioni generali

2.6 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto per le *macerie* all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (test di cessione) e per il *conglomerato bituminoso* dal D.M. 28/3/2018 n. 69 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) il materiale deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);

2.7 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

2.8 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

2.9 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e del relativo codice CER, se del caso;

2.10 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

2.11 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

2.12 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

2.13 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;

2.14 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

2.15 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

#### **Prescrizioni gestionali su macerie**

2.16 **il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi** e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti;

2.17 sul materiale in uscita, ai fini di determinarne la cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre verificare la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale Circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;

2.18 fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato;

2.19 in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];

2.20 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);

#### **Prescrizioni gestionali su conglomerati bituminosi**

In esito all'attività di recupero, a seguito di cessazione dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), si produce *granulato di conglomerato bituminoso*, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28/3/2018 n. 69 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) secondo modalità di seguito richiamate:

2.21 il rifiuto, identificato come **conglomerato bituminoso** costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi deriva da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato (il cd. "fresato di asfalto" derivante dalla fresatura e dalla scarifica del manto stradale) o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

2.22 le verifiche sul **granulato di conglomerato bituminoso** devono prevedere l'esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui alla parte b, p.to b.2.1 e alla relativa tabella, e l'effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento **massimo di 980 m<sup>3</sup>, come dichiarato da codesta Società**, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802;

2.23 il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, *criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto*, comma 1, del D.M. 69/2018 dovrà essere attestato tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata tramite posta certificata allo scrivente Servizio e all'ARPA;

2.24 la suddetta dichiarazione anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

2.25 presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, dovrà inoltre essere conservato per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

2.26 qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche di cui al regolamento, dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

#### **Prescrizioni per la gestione di terre e rocce da scavo (CER 170504)**

L'impiego delle terre, risultanti dalle operazioni di mera messa in riserva, [R13]:

- se destinate ad operazioni di recupero ambientale [R10], le verifiche prescritte sono:

- siano compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare,
- il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in

funzione della specifica condizione d'uso del sito (analisi di caratterizzazione sul tal quale e test di cessione); nel caso del test di cessione, in sede di approvazione del progetto di recupero ambientale, possono essere stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto;

- il sito di destinazione sia autorizzato specificamente a tale attività;

- se destinate alla formazione di rilevati e sottofondi stradali, [R5], le verifiche prescritte sono:

- siano rispettati i limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al D.M. 5/02/9 e s.m.i. (test di cessione);
- il sito di destinazione sia autorizzato specificamente a tale attività;

- nel caso del test di cessione, in sede di approvazione del progetto di recupero ambientale, possono essere stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto medesimo;

- qualora, sulla base dei rilievi analitici suddetti, si verificasse il superamento dei limiti fissati all'Allegato 3 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (test di cessione) ovvero i limiti di cui alla Tab. 1, colonna B dell' Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città metropolitana di Torino – Direzione Bonifiche, Rifiuti e Sicurezza Siti produttivi e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati;

#### **Rifiuti sottoposti ad attività di messa in riserva (R 13) e/o cernita /selezione (R12)**

L'attività di messa in riserva e/o cernita e selezione dei rifiuti costituiti da:

- ✓ carta, cartone e cartoncino;
- ✓ imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;
- ✓ ferro, acciaio e ghisa;
- ✓ metalli non ferrosi e loro leghe;
- ✓ rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica;
- ✓ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;
- ✓ rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ed imballaggi misti (CER 170904, 151006) da sottoporre a cernita e selezione

dovrà essere svolta all'interno del capannone.

### Sezione 3 - EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

#### ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO

- Movimentazione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi
- Vagliatura, frantumazione e macinazione di rifiuti non pericolosi
- Movimentazione e stoccaggio materie prime secondarie
- Carico e scarico degli automezzi
- Transito degli automezzi

#### PRESCRIZIONI

- L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
- I cumuli di materiali, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
- **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (frantumazione, vagliatura e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **bagnatura** dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere **all'applicazione di teli di copertura zavorrati**.
- I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
- Qualora si operi in **condizioni di particolare arsura**, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato all'impianto di frantumazione deve essere


**preventivamente irrorato con acqua** affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.

- Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione e vagliatura **deve essere costantemente mantenuto attivo il sistema di nebulizzazione**, per l'abbattimento ad umido delle polveri.
- Durante il **carico e lo scarico dei materiali** nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale** e conseguentemente la **polverosità prodotta**. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla **bagnatura del materiale da movimentare**.
- Deve essere imposto l'**obbligo di riduzione della velocità di transito** da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura** dei cassoni utilizzati per il trasporto.
- **Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse** (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, barriere di confinamento dei macchinari, etc.) **devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 4.1 in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della CMTTo, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 4.2 in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 5 - PLANIMETRIA



Protocollo n. \_\_\_\_5848/TA1/VF

Posizione n. 023785

**Tit. 10 Cl. 5**

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Torino, 22/01/2020

Spett.le AUTOTRASPORTI  
ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S.  
Via Bagnolo, 21  
**10060 BIBIANA**

e p.c. Egr. Sig.  
SINDACO  
del Comune di  
**10060 CAMPIGLIONE FENILE**

Spett.le  
ARPA Dipartimento Provinciale di  
Torino  
Via Pio VII, 9  
**10135 TORINO**

**OGGETTO:** Determinazione n. 17 del 10/01/2020

AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 e SMI, PER LA REALIZZAZIONE E  
L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
SOCIETÀ: AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S.  
SEDE L.: VIA BAGNOLO 21 – BIBIANA- SEDE OPER.: VIA L. EINAUDI 30 - CAMPIGLIONE  
FENILE

Con la presente si allega la Determinazione citata in oggetto, costituita da un **duplicato informatico** dell'esemplare originale digitale conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

**Si precisa che il suddetto duplicato deve essere detenuto presso la Vs. installazione.**

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria  
(Maria GARZO)  
Documento Fto in Originale

**ATTO N. DD 3083**

**DEL 06/08/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 171**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 17 del 10/1/2020  
**SOCIETA':** AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S.  
**SEDE LEGALE:** VIA BAGNOLO 21 - BIBIANA  
**SEDE OPERATIVA:** VIA LUIGI EINAUDI 30 – CAMPIGLIONE FENILE  
**P.IVA:** 09081800014 POS. N. 023785

**Premesso che:**

- la società AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. è autorizzata con D.D. n. 17 del 10/1/2020 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tale autorizzazione comprende tipologie di rifiuti appartenenti sia ai *rifiuti inerti* (macerie, conglomerato bituminoso, rifiuti di rocce da cave autorizzate, terre e rocce da scavo, pietrisco tolto d'opera, detriti e fanghi di perforazione, fanghi costituiti da inerti, terre e sabbie esauste da fonderia,) sia ad altre tipologie (imballi misti, rifiuti di carta, vetro, ferro, non ferrosi, plastica e legno);
- in data 9/4/2020, prot. CmTo n. 27104 del 10/4/2020, la società presentava istanza di modifica non sostanziale dell'attività di gestione di rifiuti già autorizzata, richiedendo in particolare:
  - la produzione di *End of Waste* (attività R5) da rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, pietrisco tolto d'opera, rifiuti di rocce da cave autorizzate, rifiuti costituiti da detriti di perforazione e fanghi da inerti, per queste due ultime tipologie anche con mantenimento dell'attività di smaltimento D15;
  - la modifica del layout, con revisione parziale della disposizione dei cumuli;
- tali attività di recupero erano già state preliminarmente sottoposte a fase di verifica di Via ed escluse con D.D. n. 85-29030 del 3/12/2018, ma la Società, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018 che limitava la produzione di *End of Waste*, aveva richiesto unicamente quale attività di recupero la messa in riserva (R13), riservandosi comunque di integrarle in una fase successiva;

- con nota del 22/4/2020 di prot. 29032 veniva data comunicazione di avvio del procedimento informando anche contestualmente che ... *“Stante quanto disposto al comma 1 dell’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 “. Tale termine è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2020 (art. 37 del D.L. n. 23 del 8/4/2020 – Decreto liquidità). Nel caso in specie, si ritiene tale periodo vada quindi considerato dal 9 aprile 2020, data di trasmissione...”;*
- con nota del 22/4/2020 di prot. 29028 veniva chiesto parere al Comune sede dell’impianto, all’Arpa e ASL TO3;
- con nota del 25/5/2020 prot. 35874 venivano chieste alcune precisazioni in merito alla gestione rifiuti;
- con Delibera di Consiglio n. 67 del 06.02.2020, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) approvava il documento *“Linee guida SNPA per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06”;*
- con nota prot. CmTo n. 42390 del 19/6/2020 pervenivano le integrazioni richieste;
- con nota trasmessa, per le vie brevi, in data 23/7/2020 veniva quindi richiesto di elaborare un sistema di gestione sulla base delle linee guida richiamate;
- tale documentazione integrativa perveniva con nota del 27/7/2020 prot. CmTo n. 51996 .

**Considerato che:**

- non sono pervenuti pareri ostativi alla richiesta presentata;
- la modifica proposta di fatto riferisce a modalità gestionali già in essere nell’impianto;
- le *“Linee guida SNPA per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06”* forniscono altresì indicazioni gestionali generali circa le procedure volte alla cessazione dalla qualifica di rifiuto, nonché la presenza di sistemi di gestione ambientale che dimostrino il rispetto di tali procedure.

**Ritenuto:**

- che vi siano i presupposti per procedere alla modifica dell’autorizzazione in essere, secondo la variante non sostanziale presentata;
- altresì di richiamare i criteri contenuti nelle citate linee guida, anche ai fini di standardizzare le procedure nel caso di produzione di EoW.

**Rilevato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05.07.2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11/8/2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24/6/2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5/6/2003, n. 131
- il D.Lvo 46/2014
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

**DETERMINA**

1. **di approvare le modifiche** alla D.D. n. 17/2020 del 10/1/2020, richieste ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. dall'impresa AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S., con sede legale in Via Bagnolo 21 a Bibiana ed operativa in Via Luigi Einaudi 30 a Campiglione Fenile;
2. ai fini di comodità di lettura del provvedimento autorizzativo, **di abrogare:**
  - la Sezione 1 – Elenco dei rifiuti autorizzati;
  - la Sezione 2 – Prescrizioni tecnico gestionali;

**- la Sezione 5 – Planimetria**

e di sostituirle con le analoghe di cui all'Allegato al presente provvedimento;

3. stante i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA, di allegare le procedure gestionali poste in essere dall'azienda al fine di verificare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione dalla qualifica di rifiuto, distinti per le diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, ricondotti alla **Sezione 6**;
4. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 17/2020 del 10/1/2020 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia merceologica	CER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	4.380	65.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
Conglomerato bituminoso	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		1.470	20.000
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		280	2.000
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
Terre e rocce da scavo	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		4.000	70.000

<b>Pietrisco tolto d'opera</b>	<b>170508</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		420	5.000
<b>Detriti e fanghi di perforazione</b>	<b>010504</b>	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R5 D15	300	5.000
	<b>010507</b>	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506			
<b>Fanghi costituiti da inerti</b>	<b>010102</b>	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi			
	<b>010409</b>	Scarti di sabbia e argilla			
	<b>010412</b>	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	400	5.000	
<b>Terre e sabbie esauste di fonderia</b>	<b>161104</b>	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	D15	420	5.000
<b>Imballi misti e rifiuti misti da demolizione</b>	<b>150106</b>	Imballaggi in materiali misti	R12	600	20.000
	<b>170904</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
<b>Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</b>	<b>150101</b>	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13	5	500
	<b>150105</b>	Imballaggi in materiali compositi			
<b>Rifiuti di vetro</b>	<b>101112</b>	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		R12 R13	20
	<b>150107</b>	Imballaggi in vetro			
	<b>160120</b>	Vetro			
	<b>170202</b>	Vetro			
	<b>191205</b>	Vetro			
	<b>100210</b>	Scaglie di laminazione		20	2.000

<b>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</b>	100299	Rifiuti non specificati altrimenti				
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi				
	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti				
	150104	Imballaggi metallici				
	160117	Metalli ferrosi				
	170405	Ferro e acciaio				
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
	190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117				
	191202	Metalli ferrosi				
<b>Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</b>	100899	Altre scorie			20	1.000
	110501	Zinco solido				
	110599	Rifiuti non specificati altrimenti				
	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti				
	150104	Imballaggi metallici				
	170401	Rame, bronzo, ottone				
	170402	Alluminio				
	170403	Piombo				
	170404	Zinco				
	170406	Stagno				
	170407	Metalli misti				
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
191203	Metalli non ferrosi					
<b>Rifiuti di plastiche</b>	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			5	500
	150102	Imballaggi in plastica				
	170203	Plastica				
	191204	Plastica e gomma				
	030101	Scarti di corteccia e sughero			20	1.000

<b>Scarti di legno e sughero</b>	<b>030105</b>	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
	<b>030199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti			
	<b>150103</b>	Imballaggi in legno			
	<b>170201</b>	Legno			
	<b>191207</b>	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			

Potenzialità massima di trattamento	202.500 t/a
Capacità massima di deposito	12.360 t

## Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza anticipata il 9/4/2020, prot. CmTo n. 27104/2020 del 10/4/2020 e successive integrazioni del 19/6/2020 di prot. CmTo n. 42390 e s.m.i., dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da:

Descrizione	CER	Trattamenti
macerie, rifiuti da cava, fanghi costituiti da inerti	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 010408, 010410, 010413, 010102, 010409, 010412	frantumazione e vagliatura
miscela di macerie, rifiuti di rocce da cava e fanghi costituiti da inerti, terre da scavo e detriti di perforazione, conglomerato bituminoso	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 010408, 010410, 010413, 170504, 170302, 010504, 010507	frantumazione e/o vagliatura
conglomerato bituminoso	170302	frantumazione e vagliatura
terra e rocce da scavo e detriti di perforazione	170504, 010504, 010507	selezione, riduzione volumetrica e vagliatura
		senza trattamento
pietrisco per massicciate ferroviarie	170508	vagliatura
		senza trattamento

2.2 al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali desiderate, potranno essere miscelate differenti tipologie merceologiche (terre e detriti di perforazione, macerie, rifiuti da cava e fanghi costituiti da inerti, conglomerati bituminosi) secondo le seguenti percentuali ponderali delle singole tipologie, specificate a seconda dei diversi utilizzi ai sensi degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/7/2005 n. 5205:

Categorie di prodotti	Inerti da demolizione e rocce da cava e fanghi costituiti da inerti/o pietrisco	Terre e rocce da scavo e detriti di perforazione	Conglomerati bituminosi
C1 – corpo dei rilevati	≥ 40%	≤ 60%	≤ 25%
C2 – sottofondi stradali	≥ 50%	≤ 50%	≤ 15%
C3 – strati di fondazione	≥ 60%	≤ 40%	≤ 5%

C4 – recuperi ambientali, riempimenti e colmate	≥ 40%	≤ 60 %	≤ 25%
C5 – strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante etc.	≥ 50%	≤ 50%	≤ 15%

2.3 la lavorazione degli inerti viene effettuata attraverso una prima fase di frantumazione ed una successiva fase di vagliatura frantumazione con un gruppo semovente di frantumazione marca TEREX modello Terex-Finlay J-1160;

2.4 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EOW sono così gestiti:

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (m <sup>3</sup> )
CUMULO 1	EoW		3.000
CUMULO 2	EoW		3.000
CUMULO 3	Macerie Rifiuti di rocce da cava Fanghi costituiti da inerti	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 010408, 010410, 010413, 010102, 010409, 010412	3.000
CUMULO 4	Terre e rocce di scavo Terra vegetale Detriti e fanghi di perforazione	170504, 010504, 010507	2.500
CUMULO 5	Conglomerato bituminoso	170302	980
CUMULO 6	Terre e sabbie esauste di fonderia	161104	270
CUMULO 7	Pietrisco	170508	270
CUMULO 8	Detriti di perforazione / fanghi costituiti da inerti	010504, 010507/ 010102, 010409, 010412	453
CUMULO 9	EoW (da conglomerato bituminoso)		980

2.5 per quanto attiene ai rifiuti sottoposti alla messa in riserva (R13) e cernita (R12), all'interno del capannone, saranno stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli, previa eventuale cernita

svolta in apposita area indicata in planimetria. Ogni tipologia sarà ospitata in un settore delimitato da setti mobili di superficie pari a 20 m<sup>2</sup> (5 m × 4 m);

- 2.6 per quel che riguarda il cumulo 8, saranno abbancati i *detriti e fanghi di perforazione* (quantità richiesta 300 t) e i *fanghi costituiti da inerti* (quantità richiesta 400 t) destinati all'operazione D15 (stoccaggio). Qualora presenti contemporaneamente le due tipologie di rifiuto, dovranno formarsi cumuli chiaramente distinti, identificati da idonea cartellonistica, e separati da barriera fisica appropriata, nonché dovrà essere sempre garantito il rispetto del volume massimo consentito (453 m<sup>3</sup>);
- 2.7 per entrambe le categorie di rifiuti dovrà essere richiesta in ingresso analisi chimica attestante le caratteristiche chimiche di tale rifiuto al fine di destinare correttamente il rifiuto a recupero (R5) o a successivo smaltimento;
- 2.8 con riferimento all'operazione D15, è fissato il limite di movimentazione giornaliero a 40 t, quale soglia oltre la quale il progetto deve essere sottoposto alla fase di verifica di Via, p.to 31 allegato B2 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- 2.9 nel caso del rifiuto di cui al CER 170508, *Pietrisco tolto d'opera*, dovrà essere certificata da parte del produttore del rifiuto, l'assenza di pietre verdi o in caso contrario produrre certificato d'analisi condotto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministero della Sanità 6/9/1994;
- 2.10 sono identificate tre aree *deposito delle EOW*, ossia i cumuli 1 e 2, destinati ai mix, di cui al p.to 2.2, ovvero a terre e rocce e detriti di perforazione, e il cumulo 9, destinato al conglomerato bituminoso;
- 2.11 ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto, le dimensioni del lotto su cui condurre le indagini analitiche sono fissate in 3.000 m<sup>3</sup>, cumuli 1 e 2, mentre per il conglomerato bituminoso la dimensione massima del lotto è pari a 980 m<sup>3</sup>;
- 2.12 con riferimenti agli EoW di cui ai cumuli 1 e 2, nell'identificare il lotto dovrà essere data indicazione anche del/i rifiuto/i che sono utilizzati, siano essi un mix ovvero terre e rocce;
- 2.13 le indagini analitiche a cui sottoporre i lotti di cui al precedente p.to sono quelle prescritte nel D.M. 5/02/98 e s.m.i., ossia esecuzione del test di cessione e verifica dei parametri contenuti nella Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 ;
- 2.14 qualora i suddetti lotti fossero costituiti dalle sole terre e rocce di scavo, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (*produzione di EOW*), occorre procedere come segue:

- se sottoposte a preventivo trattamento di frantumazione e/o vagliatura, finalizzato all'ottenimento di prodotti riciclati non legati da impiegare nella costruzione e manutenzione di opere edili e stradali: il test di cessione e il rispetto dei criteri della Circolare n. 5205/2005 andranno eseguiti sul rifiuto, a valle dell'impianto di trattamento;
- qualora non sottoposti a trattamento di frantumazione e/o vagliatura da destinare ad operazioni di recupero ambientale:  
dovranno essere state caratterizzate e rispondenti ai limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in relazione al successivo impiego, nonché rispettare i limiti per il test di cessione;

2.15 per quanto riguarda il cumulo 9 a seguito di cessazione dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), si produce *granulato di conglomerato bituminoso*, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28/3/2018 n. 69 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) secondo modalità di seguito richiamate:

- a. il rifiuto, identificato come **conglomerato bituminoso** costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi deriva da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato (il cd. "*fresato di asfalto*" derivante dalla fresatura e dalla scarifica del manto stradale) o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
- b. le verifiche sul **granulato di conglomerato bituminoso** devono prevedere l'esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui alla parte b, p.to b.2.1 e alla relativa tabella, e l'effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento **massimo di 980m<sup>3</sup>, come dichiarato da codesta Società**, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802;
- c. il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, comma 1, del D.M. 69/2018 dovrà essere attestato tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata tramite posta certificata alla scrivente Direzione e all'ARPA;
- d. la suddetta dichiarazione anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- e. presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, dovrà inoltre essere conservato per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma

Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

f. qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche di cui al regolamento, dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

2.16 nel caso in cui, sulla base dei rilievi analitici suddetti, si verificasse la non conformità ai limiti di Legge, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati;

2.17 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dall'attività di recupero deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);

### **Prescrizioni generali**

2.18 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

2.19 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

2.20 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e del relativo codice CER, se del caso;

2.21 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

2.22 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

2.23 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

- 2.24 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.25 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
- 2.26 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

## Sezione 6 - Sistema di Gestione Eow

### SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE E FANGHI COSTITUITI DA INERTI

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative	
<b>Condizioni</b>	a) <b>La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici</b>	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali del materiale trattato dovranno essere conformi alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza dei materiali inerti.</li> <li>2. Valutare l' idoneità tecnica al trattamento e uso previsto.</li> <li>3. La tecnologia impiegata per la produzione dell' aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.</li> </ol>
	b) <b>esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b>	Destinazione specifica del materiale: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra; sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e/o in generale piazzali civili ed industriali;</li> <li>2. strati di fondazioni; recuperi ambientali, riempimenti e colmate;</li> <li>3. strati accessori con funzioni anticapillare, antigelo e drenante;</li> <li>4. materiale per il confezionamento di calcestruzzo conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato.</li> <li>2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.</li> </ol>
	c) <b>la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</b>	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade";</li> <li>b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati"</li> <li>c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche"</li> <li>d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione"</li> <li>e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"</li> <li>f. Circ. Min. 5205/2005</li> </ol> </li> <li>2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 3.000 mc</li> </ol>

**SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE  
AUTORIZZATE E FANGHI COSTITUITI DA INERTI**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
	Verifica della conformità ambientale	1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 dimostra l'ecocompatibilità del materiale.
e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, rifiuti di rocce da cave autorizzate e fanghi costituiti da inerti. Codici CER: [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [010408] [010410] [010413] [010102] [010409] [010412]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto. In caso contrario verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.
f) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva (R13) di rifiuti inerti e produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5)	1. Rispetto della procedura secondo quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, il quale prevede la conformità al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.	1. Verifica di conformità tecnica e chimica all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

**SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE  
AUTORIZZATE E FANGHI COSTITUITI DA INERTI**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
sostanze inquinanti, se necessario		
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• check list</li> <li>• report periodici</li> </ul> i quali evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita.</li> <li>2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto.</li> <li>3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto.</li> <li>4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo.</li> <li>5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità alla Circ. Min. 5205/2005.</li> <li>6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito EOW come da lay out dell'impianto (*).</li> </ol>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto.</li> <li>2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.</li> </ol>

(\*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 3.000 mc, l'individuazione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito e trattamento è riportata nella planimetria di dettaglio allegata. Nello specifico, per questioni di spazio, l'area di deposito della materia prima seconda corrisponde alle aree di stoccaggio del rifiuto trattato (*cumuli 1-2*) le quali potranno essere utilizzate per lo stoccaggio di terre e rocce da scavo e aggregati riciclati a rotazione, a seconda delle disponibilità logistiche del momento.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ (Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

#### Il produttore sopra indicato dichiara che *(crociare i punti di competenza)*

- il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: \_\_\_\_\_ *(indicare quantità in mc)*
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l' edilizia ha le caratteristiche conformi all' allegato \_\_\_\_\_ *(indicare allegato C1-C2-C3-C4-C5)* della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l' edilizia ha le caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck15 secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.

#### Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

\_\_\_\_\_ *Il dichiarante*

\_\_\_\_\_ *FIRMA*



### SISTEMA DI GESTIONE – CONGLOMERATO BITUMINOSO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative	
<b>Criteri Dettagliati</b>	<p><b>e)</b> <b>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b></p>	<p>Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.</p> <p>Codici CER: [170302]</p>	<p>1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. In caso contrario verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.</p>
	<p><b>f)</b> <b>Processi e tecniche di trattamento consentiti</b></p>	<p>Messa in riserva (R13) preventiva per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con analisi di conformità al D.M. 69/20148 (R5).</p>	<p>1. Rispetto della procedura secondo quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa</p> <p>2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>
	<p><b>c)</b> <b>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</b></p>	<p>Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato I del D.M. 69/2018.</p>	<p>1. Verifica di conformità tecnica e chimica all'allegato I del D.M. 69/2018.</p>

### SISTEMA DI GESTIONE – CONGLOMERATO BITUMINOSO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• check list</li> <li>• report periodici</li> </ul> i quali evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita.</li> <li>2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto.</li> <li>3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto.</li> <li>4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo.</li> <li>5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 69/2018.</li> <li>6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito EOW come da lay out dell'impianto (*).</li> </ol>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto.</li> <li>2. Invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con le modalità di cui all'art. 65 del D.L.gs. 82/2005 agli Enti di rilascio dell'autorizzazione e all'ARPA territorialmente competente.</li> <li>3. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.</li> </ol>

(\*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 980 mc, l'individuazione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito e trattamento è riportata nella planimetria di dettaglio allegata. Nello specifico, per questioni di spazio, l'area di deposito della materia prima seconda corrisponde all'area di stoccaggio del rifiuto trattato (*cumulo 9*).

(articolo 4)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza		
(come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Cantiere di provenienza del granulato di conglomerato bituminoso
--

(NOTA: compilazione facoltativa)

**Il produttore sopra indicato dichiara che**

- il lotto di granulato di conglomerato bituminoso è rappresentato dalla seguente quantità in volume : \_\_\_\_\_ (NOTA: indicare in cifre e lettere i m<sup>3</sup>)
- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];

- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

<b>CARATTERISTICHE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Categoria / valore</b>
Classificazione granulometrica	D : <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 32
Natura degli aggregati	<input type="checkbox"/> calcare <input type="checkbox"/> porfido <input type="checkbox"/> basalto <input type="checkbox"/> ..... (altro)
Granulometria degli aggregati	Passante al setaccio 1,4 D: _____ %
	Passante al setaccio D : _____ %
	Passante al setaccio 2 mm: _____ %
	Passante al setaccio 0,063 mm: _____ %

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano\*:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

(NOTA: indicare luogo e data)

\_\_\_\_\_

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

\* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

**SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO E DETRITI DI PERFORAZIONE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative	
Condizioni	a) <b>La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici</b>	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali tecniche del materiale trattato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13242 o, in caso di confezionamento di calcestruzzo con classe di resistenza Rck 15, alla norma UNI EN 12620.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza delle terre.</li> <li>2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto.</li> <li>3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.</li> </ol>
	b) <b>esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b>	Destinazione specifica del materiale: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra;</li> <li>2. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e/o in generale piazzali civili ed industriali;</li> <li>3. strati di fondazioni; recuperi ambientali, riempimenti e colmate;</li> <li>4. strati accessori con funzioni anticapillare, antigelo e drenante;</li> <li>5. materiale per il confezionamento di calcestruzzo Rck15.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato.</li> <li>2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.</li> </ol>
	c) <b>la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</b>	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade";</li> <li>b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati"</li> <li>c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche"</li> <li>d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione"</li> <li>e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"</li> <li>f. D.M. 5/02/1998</li> <li>g. UNI EN 12620 "aggregati per calcestruzzo"</li> </ol> </li> <li>2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 3.000 mc</li> </ol>

**SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO E DETRITI DI PERFORAZIONE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
	Verifica della conformità ambientale	1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD) dimostra l'ecocompatibilità del materiale. 2. Nel caso di reimpiego per Recupero Ambientale viene effettuata anche la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex D.Lgs. 152/06, parte IV, all. 5, tab. 1, col. A e col. B
e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da terre e rocce provenienti da attività di scavo e detriti e fanghi di perforazione.  Codici CER: [170504] [010504] [010507]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. In caso, verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.
f) Processi e tecniche di trattamento consentiti	1. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e/o per l'utilizzo per recuperi ambientali, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5). 2. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie (R5) per l'utilizzo in recuperi ambientali senza alcun preventivo trattamento, fatta salva l'attività di cementa di materiali ultronei.	1. Verificare quotidianamente che la procedura corrisponda a quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con	Materie prime secondarie per l'edilizia conformi al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo la specifica destinazione definita.	1. Conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). 2. Nel caso di reimpiego per Recupero Ambientale viene eseguito sul lotto la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex D.Lgs. 152/06, parte IV, all. 5, tab. 1, col. A e col. B.

**SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO E DETRITI DI PERFORAZIONE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario		
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• check list</li> <li>• report periodici</li> </ul> che evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita.</li> <li>2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto.</li> <li>3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto.</li> <li>4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo.</li> <li>5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 5/02/1998.</li> <li>6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito MPS come da lay out dell'impianto.</li> </ol>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto.</li> <li>2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.</li> </ol>

(\*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 3.000 mc, l'individuazione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito e trattamento è riportata nella planimetria di dettaglio allegata. Nello specifico, per questioni di spazio, l'area di deposito della materia prima seconda corrisponde alle aree di stoccaggio del rifiuto trattato (*cumuli 1-2*) le quali potranno essere utilizzate per lo stoccaggio di materie prime secondarie di terre e rocce da scavo o aggregati riciclati a rotazione, a seconda delle disponibilità logistiche del momento.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

**Il produttore sopra indicato dichiara che**  
*(crociare i punti di competenza)*

- \* il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: \_\_\_\_\_ *(indicare quantità in mc)*
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla Colonna \_\_\_ *(indicare A-B)* della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato \_\_\_ *(indicare allegato C1-C2-C3-C4-C5)* della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 (verifica effettuata a seguito di miscelazione con materiali inerti da demolizione).
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck15 secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

\_\_\_\_\_ li, .....

*FIRMA*

\_\_\_\_\_

**SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO**

Condizioni e criteri		Descrizione	Indicazioni operative
Condizioni	a) La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali tecniche del materiale trattato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13242.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza del rifiuto.</li> <li>2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto.</li> <li>3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.</li> </ol>
	b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Destinazione specifica del materiale: 1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra; 2. Strati accessori con funzioni drenante.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato.</li> <li>2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.</li> </ol>
	c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade";</li> <li>b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati"</li> <li>c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche"</li> <li>d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione"</li> <li>e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"</li> <li>f. D.M. 5/02/1998</li> </ol> </li> <li>2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 270 mc</li> </ol>
		Verifica della conformità ambientale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998. In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C5 della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</li> </ol>

**SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 e il certificato d'analisi che attesti l'assenza di amianto (ottenuto in fase di accettazione del rifiuto) dimostrano l'ecocompatibilità del materiale.
e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da pietrisco per massicciate ferroviarie tolto d'opera.  Codici CER: [170508]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. Dovrà essere certificata l'assenza di pietre verdi ovvero produrre certificato d'analisi che attesti l'assenza di amianto.
f) Processi e tecniche di trattamento consentiti	1. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5).	1. Verificare quotidianamente che la procedura corrisponda a quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Materie prime secondarie per l'edilizia conformi al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998. In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C5 della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	1. Conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998.

### SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Documentazione del sistema di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• check list</li> <li>• report periodici</li> </ul> <p>che evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto</p>	<p>Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, analisi chimiche attestanti anche l'assenza di amianto, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita.</li> <li>2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto.</li> <li>3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto.</li> <li>4. Avvio al processo di recupero [R5] (esclusivamente attività di vagliatura) del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo.</li> <li>5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 5/02/1998.</li> <li>6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito MPS come da lay out dell'impianto (*).</li> </ol>
<p>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto.</li> <li>2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.</li> </ol>

(\*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 270 mc, l'individuazione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito e trattamento è riportata nella planimetria di dettaglio allegata. Nello specifico, per questioni di spazio, l'area di deposito della materia prima seconda corrisponde all'area di stoccaggio del rifiuto trattato (*cumulo 7*).

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

#### Il produttore sopra indicato dichiara che (crociare i punti di competenza)

- \* il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: \_\_\_\_\_ (indicare quantità in mc)
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato C5 della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 (verifica effettuata a seguito di miscelazione con materiali inerti da demolizione).

#### Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

\_\_\_\_\_ li, .....

*FIRMA*

Sezione 5 – PLANIMETRIA

